



Circolare n.8 del 16/05/2018

Nel 2018 attività di vigilanza rivolta ai tirocini formativi

L'ispettorato Nazionale del Lavoro concentra l'attenzione nei confronti dei tirocini formativi che mascherano un rapporto di lavoro subordinato.

La Commissione Centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza ha inserito i tirocini tra gli ambiti principali di intervento per l'attività di vigilanza dell'Ispettorato nazionale del lavoro per l'anno 2018. Le linee guida del 2017 tengono conto della raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 10 marzo 2014, che definisce a livello europeo il tirocinio come "un periodo di pratica lavorativa di durata limitata, retribuita o no, con una componente di apprendimento e formazione, il cui obiettivo è l'acquisizione di un'esperienza pratica e professionale finalizzata a migliorare l'occupabilità e facilitare la transizione verso un'occupazione regolare".

Riqualificazione del rapporto di tirocinio

L'attività di vigilanza in materia è principalmente finalizzata alla verifica della genuinità dei rapporti formativi atteso che, in termini generali, l'organizzazione dell'attività dei tirocinanti - benché finalizzata all'apprendimento on the Job - può presentare aspetti coincidenti con i profili dell'etero direzione che tipicamente connotano i rapporti di lavoro subordinato. È pertanto necessario che la verifica ispettiva valuti complessivamente **le modalità di svolgimento del tirocinio in modo tale da poter ritenere l'attività del tirocinante effettivamente funzionale all'apprendimento e non piuttosto all'esercizio di una mera prestazione lavorativa.**

In termini generali il personale ispettivo, ove riscontri la violazione delle disposizioni regionali che regolano l'istituto o in caso di mancanza dei requisiti propri del tirocinio, fermo restando un accertamento in concreto della reale natura del rapporto intercorso tra le parti, potrà convertire il tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

A titolo esemplificativo il tirocinio può essere convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle seguenti ipotesi di violazione della normativa regionale:

- tirocinio attivato in relazione ad attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, in quanto attività del tutto elementari e ripetitive;
- tirocinio attivato per sostituire lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività e personale in malattia, maternità o ferie;
- tirocinio attivato per sopperire ad esigenze organizzative del soggetto ospitante. Ciò può pertanto avvenire, a titolo esemplificativo, nei casi in cui il buon andamento dell'unità produttiva è demandato al solo tirocinante (es. unico cameriere all'interno di un pubblico esercizio) oppure nei casi in cui quest'ultimo svolga in maniera continuativa ed esclusiva un'attività essenziale e non complementare all'organizzazione aziendale e sia in essa perfettamente inserito;

- tirocinio attivato con un soggetto che abbia avuto un rapporto di lavoro subordinato o una collaborazione coordinata e continuativa con il soggetto ospitante negli ultimi due anni;
- tirocinio attivato con un soggetto con il quale è intercorso un precedente rapporto di tirocinio, fatte salve eventuali proroghe o rinnovi nel rispetto della durata massima prevista dalla legge regionale;
- impiego del tirocinante per un numero di ore superiore rispetto a quello indicato nel Piano Formativo Individuale in modo continuativo e sistematico durante l'arco temporale di svolgimento del rapporto. La sistematicità, a titolo esemplificativo, può ricorrere ove il tirocinante venga impiegato per un numero di ore superiore di almeno il 50% rispetto a quello stabilito dal Piano Formativo Individuale;
- difformità tra quanto previsto dal Piano Formativo Individuale in termini di attività previste come oggetto del tirocinio e quanto effettivamente svolto dal tirocinante presso il soggetto ospitante;
- corresponsione significativa e non episodica di somme ulteriori rispetto a quanto previsto nel Piano Formativo Individuale.

Appare, quindi, evidente che l'attivazione di un tirocinio per attività che non necessitano di un periodo formativo si configurano come irregolarità che di per sé compromettono la natura formativa del rapporto. Ne consegue la riqualificazione del rapporto di tirocinio in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di sanzioni e di recupero dei contributi e dei premi dovuti all'Inps ed all'Inail.

Il nostro Studio è a disposizione per fornire eventuali ed ulteriori informazioni

<http://www.studiocarlucciocirchetta.com>